

N. 03235/2025 REG.PROV.COLL.

N. 04721/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4721 del 2019, proposto da *Solarwind Intl S.r.l.*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lonoce, con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia.

contro

Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Antonio Pugliese, Pietro Fea, con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia.

per l'annullamento

-del provvedimento di diniego / FER104575, n. P20190042870 del 31/1/2019, avente ad oggetto *Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R.*

n. 445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,060 MW, nel Comune di APRICENA (FG).

-degli atti e provvedimenti presupposti, con particolare riferimento a quelli ivi richiamati, anche indirettamente, ancorché non conosciuti dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è dall' 11/11/2016 il Soggetto Responsabile di 3 impianti eolici *onshore*, per effetto della cessione della relativa titolarità da parte di altra società.

I 3 impianti- ciascuno di potenza pari a 0,060 MW - sono localizzati ad Apricena (FG), al foglio n. 41 del relativo catasto comunale, e sono stati identificati dal Gestore, con i codici FER104574 - originariamente insistente sulla particella 270 (aerogeneratore) e sulla particella 36 (punto di consegna) del Foglio 41- FER104575 -originariamente insistente sulla particella 36 (aerogeneratore e punto di consegna) del foglio 41-FER103268,originariamente insistente sulla particella 238 (aerogeneratore e punto di consegna) del foglio 41.

A seguito di variazione catastale del 22/9/2017, la particella 270 veniva soppressa, dando origine alle separate particelle catastali 766 e 767.

Conseguentemente, l'impianto FER104574 è attualmente ubicato sulle particelle 767 (aerogeneratore) e 769 (punto di consegna), l'impianto FER104575 sulle particelle 770 (aerogeneratore) e 769 (punto di consegna), l'impianto FER103268 sulle particelle 764 (aerogeneratore) e 763 (punto di consegna).

Ciò premesso, in data 29/12/2017, il Soggetto Responsabile proponeva istanza per accedere ai meccanismi d'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ai sensi del Titolo VI del DM 23/6/2016 relativamente all'impianto FER104574, dichiarando - come data di entrata in esercizio dell'impianto - il 22/12/2017.

Il 3/7/2018 il Gestore comunicava all'odierna ricorrente il *preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990* della relativa richiesta, contestando che 1) all'atto della presentazione dell'istanza di incentivazione gli aerogeneratori dei 3 impianti erano ubicati su particelle catastali contigue; 2) i punti di consegna degli impianti FER104574 e FER104575 insistevano sulla medesima particella catastale; 3) il punto di consegna dell'impianto FER103268 insisteva su una particella contigua a quella sulla quale insistevano i punti di consegna dei 2 impianti FER104574 e FER104575. In base all'istruttoria condotta, il GSE riteneva che gli impianti dovessero considerarsi come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma degli impianti, ravvisando *“plurimi elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti che, in considerazione di quanto previsto dall'art. 29 del Decreto, confermano l'applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto. In particolare, ricorrono le seguenti circostanze: a) la coincidenza delle date dei provvedimenti di voltura dei titoli autorizzativi a favore della Società SOLARWIND INTL SRL (18/11/2016); b) la coincidenza e prossimità delle date di inizio dei lavori (12/05/2017 per la FER104574 e FER104575 e*

10/02/2017 per la FER103268); c) la coincidenza delle date di entrata in esercizio per la FER104574 e FER104575(22/12/2017).

Il 13/7/2018, la società replicava al preavviso di rigetto del 3/7/2018, comunicando, in particolare, che *“E-Distribuzione sta provvedendo a realizzare la nuova linea a supporto degli impianti e i relativi punti di connessione (...) ragion per cui gli impianti di cui al FER104574 e FER104575 sono ancora fermi e NON è stato possibile avviarli alla produzione”*.

Successivamente -dalla comunicazione del 19/11/2018 della Globalcity SRL per conto della società titolare, riguardo agli impianti FER104574 e FER104575 - emergeva che *“le opere di rete definitive non sono ancora state realizzate, alleghiamo infatti la comunicazione ricevuta dal geometra incaricato da E-Distribuzione che conferma quanto da noi dichiarato”*.

Il 31/1/2019, il GSE adottava il plurimotivato provvedimento di diniego dell'incentivazione richiesta, in quanto 1) *“l'impianto identificato con codice FER104574 non è stato completato conformemente al titolo autorizzativo alla data di entrata in esercizio dichiarata (22/12/2017) e neppure nel termine del 31/12/2017, ne deriva che l'impianto di cui alla richiesta in oggetto non può accedere direttamente agli incentivi essendo entrato in esercizio oltre il termine previsto per le richieste di accesso agli incentivi di impianti di cui all'art. 4, comma 3 del Decreto”*; 2) *“i punti di consegna degli impianti identificati con i codici FER104574 e FER104575 insistono sulla medesima particella (769 del foglio 41 del catasto del Comune di Apricena (FG)[doc. 8, pag. 3, Planimetria a seguito di variazione catastale]” e “il punto di consegna dell'impianto identificato con codice FER103268 insiste sulla particella 763 contigua alla particella su cui insistono i punti di consegna degli impianti identificati con i codici FER104574 e FER104575[doc. 8, pag. 3, Planimetria a seguito di variazione catastale]”*; pertanto, *“per i 3 menzionati impianti (FER10328,FER104575,FER104575) trova applicazione quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera b), del Decreto e, per l'effetto, gli stessi*

devono intendersi come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti (0,180 MW)”, con la conseguenza che “l’impianto di cui alla richiesta in oggetto non può accedere direttamente agli incentivi avendo una potenza, ai fini dell’individuazione del meccanismo di accesso, pari a 0,180 MW, superiore al valore individuato per gli impianti eolici dall’art. 4, comma 3, lettera a), del Decreto (0,060 MW)”.

Con ricorso - notificato il 1 e depositato il successivo 18/4/2019 – la società impugnava il provvedimento negativo del GSE del 31/1/2019.

Il GSE si costituiva in resistenza – in data 23/4/2019 – depositando la relativa documentazione.

Nel corso della causa, le parti depositavano le rispettive memorie, anche in forma di replica.

In particolare, la ricorrente – al fine di corroborare le proprie deduzioni – depositava apposita *perizia*.

All’udienza pubblica del 26/6/2024 – sulla base degli scritti difensivi – il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Ciò premesso, il gravame è articolato nei seguenti motivi, così rubricati:

1)Eccesso di potere per erronea presunzione e travisamento dei fatti e del diritto -Violazione dei principi in tema di tutela del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

Riguardo al primo dei motivi a sostegno dell’impugnata decisione del 31/1/2019, la ricorrente ammette quanto contestato dal GSE, ossia che l’impianto FER104575, “non è stato completato conformemente al titolo autorizzativo alla data di entrata in esercizio dichiarata (22/12/2017) e neppure nel termine del 31.12.2017”. Ma, in proposito, il Soggetto Responsabile allega la propria buona fede e imputa le relative violazioni al solo gestore della rete elettrica.

In particolare, la società rappresenta che “secondo quanto dichiarato dagli operatori Enel nei verbali di allaccio, gli impianti di cui alla lettera B e C risultavano in tensione, e dunque in esercizio, rispettivamente alle date del 28.06.2017 e del 22.12.2017 (all.ti 10-11). Tuttavia, quanto formalmente dichiarato dall'Enel, non corrispondeva alla realtà. Infatti, gli impianti di cui alle lettere B e C, pur essendo stati collegati provvisoriamente a due autonomi contatori con distinti codici POD, comunque non erano in grado di funzionare a causa della vetustà dell'infrastruttura di rete enel. (...) i ritardi della messa in funzione degli impianti erano addebitabili esclusivamente all'ente pubblico. Il principio del legittimo affidamento costituisce, infatti, un principio consolidato che impone all'amministrazione l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidate per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare per l'appunto un ragionevole affidamento nel destinatario: ne deriva per conseguenza che una situazione di vantaggio, assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo indennizzo della posizione acquisita”.

Il motivo è infondato.

Come già evidenziato, sin dalla fase *endoprocedimentale*, il Soggetto Responsabile – sia direttamente che a mezzo di *Globalcity SRL* - ammetteva che l'impianto eolico *onshore* in questione, anche successivamente al termine disposto per l'entrata in esercizio - 31/12/2017 – non era completo, né funzionante. Diversamente dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2, lett. a) e 4, comma 3, lett. a) del DM 23/6/ 2016 e del paragrafo 1.2 delle *Procedure Applicative*.

La relativa inosservanza si traduce in profilo che preclude l'accesso agli incentivi *ex* DM 23/6/2016.

La fattispecie che si discosti dal relativo paradigma giuridico non consente, infatti, l'erogazione dei contributi pubblici e ne implica la non spettanza, ove l'istante – su

cui incombe il relativo onere, in base al principio di *autoreponsabilità* – non dimostri il tempestivo completamento e l'entrata in esercizio dell'impianto.

Il fondamento dell'impugnata decisione del Gestore deve ravvisarsi in un potere di accertamento circa la spettanza o meno degli incentivi pubblici previsti, previa verifica di quanto dichiarato dall'istante in sede procedimentale.

L'impugnato provvedimento costituisce un atto vincolato – emesso previa istruttoria in contraddittorio tra le parti - di accertamento della mancanza di quei requisiti oggettivi che condizionano, sin dall'origine, l'ammissione agli incentivi pubblici (Cfr. *ex multis* Consiglio di Stato - Sez. IV, n. 50/2017 e Tar Lazio – Sez. III- *Ter*, n. 12664/2023).

In ragione della natura del provvedimento impugnato, recante rigetto dell'istanza del privato, appare priva di pregio la doglianza che prospetta la lesione del legittimo affidamento dell'attuale ricorrente nell'ammissione all'incentivazione *ex* DM 23/6/2016, avendo il Soggetto Responsabile confermato in modo univoco - sin dalle *osservazioni* del 13/7/2018 al *preavviso di rigetto* del 3/7/2018 – l'attendibilità e veridicità dei fatti rilevati dal GSE.

Non ricorrono, peraltro, in radice, i presupposti per invocare una posizione di legittimo affidamento, venendo in rilievo l'impugnazione di un provvedimento di rigetto della richiesta di incentivi, con conseguente assenza di situazioni soggettive consolidate per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario, e non venendo in rilievo alcuna incisione, nè rimozione, di situazioni di vantaggio precedentemente assicurate al privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa.

Nè tale affidamento può utilmente invocarsi anche laddove riferito all'aver parte ricorrente confidato sulla dichiarazione degli operatori Enel quanto a esercizio

dell'impianto, trattandosi di un rapporto che esula da quello intercorrente con il GSE, unico che viene in rilievo nel contenzioso in esame, e il cui comportamento non ha in alcun modo consentito di maturare alcun affidamento.

Né può ragionevolmente ritenersi che le responsabilità prospettate a carico del gestore di rete – *E-Distribuzione Spa* avrebbe unilateralmente modificato la corretta *soluzione tecnica* allegata al preventivo di connessione - debbano necessariamente comportare l'ammissione agli incentivi richiesti dalla società.

Invero, il gravato diniego non configura un provvedimento sanzionatorio *ex lege* 689/1981, ma un atto di *oggettivo* accertamento dell'assenza dei prescritti requisiti, con conseguente irrilevanza di profili soggettivi, quali l'imputabilità al Soggetto Responsabile dell'inosservanza della disciplina di riferimento e della colpa, non essendo invocabile, al fine di superare l'assenza dei requisiti, l'invocata buona fede. E', pertanto, inconferente la richiesta d'integrazione del contraddittorio *ex art.* 49 cpa, formulata nella *memoria* del 5/6/2024. In primo luogo, in quanto il gestore di rete non può considerarsi – in senso tecnico – un *controinteressato non intimato*, munito di un interesse qualificato al rigetto del ricorso.

Ciò in quanto eventuali responsabilità a suo carico, potranno, eventualmente, essere fatte valere instaurando apposito giudizio risarcitorio innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e – in ogni caso – anche ove vengano provate, non inciderebbero sul contenuto del provvedimento impugnato in questa sede, il quale deve fondarsi esclusivamente sul rilievo oggettivo della ricorrenza o meno dei previsti requisiti.

Né si può qualificare il provvedimento gravato alla stregua di una misura *sproporzionata*.

Il parametro della proporzionalità non è utilmente invocabile in materia di rigetto del riconoscimento degli incentivi, il quale costituisce l'esito di un accertamento

volto al riscontro della sussistenza o meno delle condizioni e dei requisiti, previsti a monte dalla disciplina di riferimento, per la loro attribuzione, senza che venga in rilievo alcun potere valutativo discrezionale inerente il bilanciamento dei contrapposti interessi, da potersi eventualmente valutare alla stregua del parametro di proporzionalità.

Le valutazioni effettuate dal GSE sono di tipo meramente tecnico di cui, alla stregua delle censure proposte, non è emersa alcuna erroneità, non avendo parte ricorrente utilmente confutato le circostanze di fatto, di tipo oggettivo, rilevate dal GSE quanto a mancato completamento dell'impianto, al fine di ritenere l'insussistenza dei requisiti previsti per l'incentivazione dell'impianto.

Il GSE – avendo accertato, con il provvedimento impugnato, che il Soggetto Responsabile non poteva fruire degli incentivi *ex* DM 23/6/2016 – ha, quindi, correttamente disposto che *“Per il periodo in cui l'impianto in oggetto risulta ricompreso nel contratto di dispacciamento del GSE, vale a dire dal 22/12/2017 alla data di esclusione dal medesimo contratto 31/12/2018, il GSE procederà alla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete come energia non incentivata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f, dell'allegato A, della Delibera AEEG 404/2016/R/efr) .Ai fini della suddetta valorizzazione, si invita a procedere alla stipula del contratto(...).*

Si informa inoltre che per la remunerazione dell'energia prodotta e immessa in rete a decorrere dall'1/01/2019 il Soggetto responsabile deve attivarsi immediatamente per presentare istanza di ritiro dedicato o di scambio sul posto al GSE o, in alternativa, cedere l'energia a un operatore del mercato libero”.

Il GSE ha adottato un provvedimento in conformità alle caratteristiche dell'impianto eolico *onshore* e ai relativi requisiti normativi, la cui ricorrenza non è stata in alcun modo dimostrata – neanche alla luce delle perizie depositate - quanto

a completamento dell'impianto entro i previsti termini, tenuto conto che la nozione di completamento, ai sensi delle Procedure Applicative, punto 1.3.1, fa riferimento al primo funzionamento in parallelo dopo il completamento dell'impianto.

Nè, dalla disciplina di riferimento, emergono indici che possano consentire la differenziazione dell'esito delle istanze in ragione delle cause della mancata entrata in esercizio dell'impianto, dando ingresso a profili di tipo soggettivo ed alla verifica della imputabilità o meno di eventuali ritardi, basandosi l'intero meccanismo unicamente sulla verifica oggettiva della sussistenza delle previste condizioni, senza riconoscere al GSE alcun margine di discrezionalità valutativa quanto ad applicazione delle norme.

2)Eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento dei fatti e del diritto-Difetto di istruttoria -Violazione e falsa applicazione del DM 23 giugno 2016, con particolare riferimento all'art. 5, comma 2, lett b) e all'art. 29, comma 1 -Difetto di motivazione -Violazione e falsa applicazione delle Procedure Applicative con particolare riferimento al paragrafo 1.3.3.2.

Pur dovendo ritenersi la sufficienza della rilevata infondatezza delle censure proposte avverso il ritenuto mancato completamento dell'impianto sufficiente a sorreggere il rigetto del ricorso, venendo in rilievo un provvedimento plurimotivato, preme al Collegio precisare come anche la *contiguità* tra gli impianti eolici *onshore* del Soggetto Responsabile – che sostanzia il secondo motivo a sostegno del provvedimento gravato – viene ammessa dalla ricorrente e confermata dalla stessa *perizia* di parte, che, peraltro, ribadisce la responsabilità esclusiva del gestore di rete:” *l'Enel ha arbitrariamente e provvisoriamente modificato la soluzione tecnica allegata al preventivo di connessione ed accettata dal produttore. Se l'ente pubblico, invece, avesse dato seguito alla originaria soluzione tecnica, alcuna contiguità si sarebbe verificata tra i tre punti di consegna, atteso che il punto di consegna dell'aerogeneratore B, sarebbe ricaduto nella particella 770, mentre*

il punto di consegna dell'aerogeneratore C, sarebbe ricaduto nella particella 766, come facilmente riscontrabile dalla mappa catastale allegata. Motivo per il quale, è improprio contestare al ricorrente la violazione dell'art.5, comma 2, lettera b) del Decreto, atteso che la soluzione tecnica adottata arbitrariamente dall'Enel si è palesata diversa da quella, invece, accettata dal produttore”.

Sotto tale profilo – premesso che tra i preventivi relativi agli impianti FER104574 e FER104575 (all. 5 e 6 del fascicolo della ricorrente) non risulta alcuna *soluzione tecnica* - non si può che ribadire quanto evidenziato nell'esame del primo motivo di ricorso. L'eventuale responsabilità di *E-Distribuzione SpA* in proposito, sarebbe, comunque, irrilevante in questa sede, a fronte del rilievo, di carattere oggettivo, della contiguità degli impianti e – al più – potrà essere fatta valere dalla società innanzi alle sedi competenti.

Tanto più che - diversamente da quanto sembra ritenere la ricorrente - il GSE non le ha contestato alcuno scostamento rispetto alla *soluzione tecnica di connessione* originariamente prospettata, quanto piuttosto la contraddittorietà tra l'effettiva ubicazione degli impianti – la *contiguità* dei quali viene ammessa dallo stesso Soggetto Responsabile nonché dalla *perizia* di parte - e l'idoneità degli impianti a fruire degli incentivi *ex* DM 23/6/2016.

Del resto, l'unico documento depositato concernente modifiche alla *soluzione tecnica di connessione* è la comunicazione di variante del 24/5/2017 a cui veniva allegata la planimetria *in variante* che prevedeva il punto di consegna della FER104574 sulla particella 36 spostata in basso rispetto alla configurazione iniziale (Cfr. doc. 7). Qualora i punti di consegna indicati nella planimetria fossero stati oggetto di ulteriore modifica rispetto alla precedente soluzione tecnica del 24/5/2017, la relativa modifica avrebbe dovuto essere oggetto di ulteriore variante, della quale, peraltro, non è stata depositata documentazione.

Inoltre, la società – nel denunciare il presunto difetto di motivazione del provvedimento impugnato – censura, in particolare, che il GSE non abbia adeguatamente esaminato le proprie *controdeduzioni* trasmesse il 13/7/2019 in risposta alla *comunicazione ex art. 10 - bis L 241/1990*.

Ciò – ad avviso della ricorrente - integrerebbe una lesione, di carattere sostanziale, del principio del *giusto* procedimento. Il GSE avrebbe disatteso le relative regole, laddove dispongono che i procedimenti amministrativi si concludano con l'adozione di provvedimenti motivati sulla base delle risultanze raccolte nel corso della verifica, delle ragioni giuridiche sulle quali si fondano e delle *osservazioni* della società.

Neanche la relativa censura coglie nel segno.

Con tutta evidenza, dal tenore stesso del provvedimento gravato - che espressamente prende atto sia nella ricostruzione fattuale, che nella parte più propriamente motiva delle *osservazioni* prodotte dall'odierna ricorrente - emerge come esso sia motivato in modo congruo, avendo il Gestore adeguatamente evidenziato le ragioni giuridiche e di fatto che lo sorreggono.

Ciò in quanto l'intero *iter* procedurale è stato improntato al rispetto del principio del *giusto* procedimento e del contraddittorio, particolarmente approfondito nella fase antecedente l'adozione del provvedimento del 31/1/2019.

Né è ragionevolmente esigibile una motivazione maggiormente analitica - tanto più che il contraddittorio procedimentale è stato assicurato -senza che possa invocarsi un inesistente obbligo di confutazione di ogni argomentazione del Soggetto Responsabile, specie a fronte di deduzioni che non "*siano pertinenti all'oggetto del procedimento*", conformemente all' art. 10 L 241/1990 (*Diritti dei partecipanti al procedimento*).

In particolare, nell'impugnato diniego, il GSE non rileva irregolarità in ordine alle variazioni di titolarità dell'impianto e della sua configurazione catastale. Con conseguente superfluità delle relative deduzioni difensive.

Secondo la giurisprudenza, del resto, *"non sussiste alcuna violazione del contraddittorio quando, a fronte di controdeduzioni procedurali dell'interessato, il provvedimento a questo sfavorevole si fonda su una motivazione sintetica, non essendo richiesta un'analitica confutazione delle osservazioni"* (Cfr. TAR Lazio - Sez. III -Ter - n. 4072/2024; Consiglio di Stato - Sez. V - n. 6173/2018; Sez. IV, n. 4967/2014). Del resto, è *"sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione pubblica abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà"* (Consiglio di Stato - Sez. IV - n. 1668/ 2021; TAR Campania - Sez. III - n.4680 / 2023).

Nel caso in esame, non può configurarsi la violazione dell'obbligo motivazionale in quanto, nel provvedimento conclusivo, *"non si è solo affermato che le controdeduzioni non avevano superato i motivi ostativi, ma si è anche specificato il profilo di criticità insuperato"* (T.A.R. Campania - Sez. III - n. 3993/2021).

Il gravato provvedimento trova il proprio fondamento nell'art. 29 del DM 23/6/2016, atteso che – in base al primo comma - il GSE *"verifica la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti"*; a norma del secondo comma , *"applica i principi generali di cui al comma 1 anche nell'ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari"* e - conformemente al terzo comma - *"considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi,*

ridetermina la tariffa spettante. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa."

L'art. 29 del DM 23/6/2016 costituisce espressione di un *principio generale anti-elusivo del divieto di artato frazionamento della potenza degli impianti*, evidenziato dalla giurisprudenza laddove sostiene che *"il divieto di artato frazionamento costituisce, quindi, un principio generale dell'ordinamento (...) che opera a prescindere da una espressa e puntuale previsione normativa ed è applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili"* (Cfr. *ex multis* Consiglio di Stato -Sez. II n.640/2023).

Le corrispondenti previsioni delle *Procedure Applicative* – evocate dalla ricorrente – costituiscono un ragionevole sviluppo del relativo compendio normativo. Né sono state disattese dal GSE.

Sinanche il Soggetto responsabile ha confermato la presenza di univoci e plurimi indici sintomatici di artato frazionamento della potenza di un impianto unitario accertati dal Gestore, che aveva acclarato – a conclusione dell'istruttoria procedimentale, conformemente alla documentazione in atti - come gli impianti, alla data dichiarata (22/12/2017) di entrata in esercizio fossero situati su particelle catastali contigue e la relativa variazione catastale risalga al 22/9/2017, a ridosso del termine previsto per l'entrata in esercizio degli impianti (31/12/2017).

Del resto, il citato terzo comma del DM 23/6/2016 - nel disporre che il GSE, ai fini dell'ammissione alle tariffe incentivanti, *"considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti"* - pone una presunzione *iuris et de iure* di unitarietà dell'impianto.

Né il fatto che il Soggetto Responsabile non abbia richiesto incentivi per l'impianto FER103268 è idoneo a precludere l'applicazione della relativa norma, in quanto gli impianti FER104574 e FER104575 - ciascuno di potenza nominale pari a 0,060 MW - sono, comunque, riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei 2 impianti (0,120 MW).

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il quadro giuridico di riferimento ha consentito, pertanto, al GSE di accertare in modo inconfutabile - a conclusione dell'articolata istruttoria in contraddittorio con il Soggetto responsabile - la presenza di evidenti e non equivoci indici dell'artato frazionamento della potenza di un impianto unitario, non solo in base ai due elementi della unicità del Soggetto responsabile e della contiguità catastale, ma anche degli altri elementi sintomatici evidenziati nel gravato provvedimento. Istruttoria che costituisce espressione di discrezionalità tecnica e che - essendo sorretta da logica e ragionevolezza - è sostanzialmente immune dalle censure prospettate nel gravame.

Parimenti infondata è la censura inerente la mancata effettuazione del sopralluogo da parte del GSE sulle particelle al fine di verificare la responsabilità di Enel nella scelta dell'ubicazione dei punti di connessione, rilevando, per i profili di competenza del GSE, unicamente il dato oggettivo della contiguità degli impianti, irrilevanti essendo i rapporti tra la ricorrente ed Enel, in quanto estranei al procedimento di ammissione agli incentivi.

Dalla contiguità degli impianti FER 104574 e FER 104575 discende la preclusione all'accesso diretto agli incentivi, essendo la relativa potenza, pari a 0,180 MW, superiore al valore limite di 0,060 MW previsto per gli impianti eolici dall'art. 4, comma 3, lett. a), del D.M. 23 giugno 2016, con conseguente correttezza e

legittimità, anche sotto tale profilo, del provvedimento impugnato, stante l'assenza di due delle condizioni necessarie al fine di accedere al regime incentivante richiesto. In conclusione – attesa l'infondatezza dei motivi prospettati dalla ricorrente – il gravame viene respinto.

Le spese seguono l'ordinario criterio della soccombenza, tenendo conto della proposizione di analogo ricorso depositato dalla società.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza -Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Liquida –a favore del GSE – le spese di lite in € 2.500 (*duemilacinquecento*).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Mario Gallucci, Referendario

Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Maria Giordano

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO